

 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA a carattere scientifico Burlo Garofolo di Trieste	
DIREZIONE AMMINISTRATIVA	
34137 Trieste, via dell'Istria 65/1 cf. 00124430323 tel. +39 040 3785.427 email: direzione.tecnica@burlo.trieste.it pec: OlBurloTS.protgen@certsanita.fvg.it	

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	
LAVORI VARI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO	
Codice CUP C92C23000150002	Codice CIG _____

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 1 OGGETTO

- Il presente appalto ha per oggetto l'esecuzione di lavori per adeguare normativamente alcune aree dell'Istituto.
- Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 36/2023 (nel prosieguo indicato brevemente anche come Codice dei Contratti), il presente è un appalto di lavori; l'oggetto principale del contratto è l'esecuzione di lavori pubblici.
- A titolo meramente indicativo e non esaustivo, l'appalto comprende le seguenti prestazioni:
 - Adeguamento impianto chiamata infermieri sale parto e clinica pediatrica mediante sostituzione integrale dell'impianto esistente nelle stanze OSP1089, OSP1103, OSP1104, OSP1109, OSP1110, OSP1114, OSP3074, OSP3079, OSP3081, OSP3082, OSP3084, OSP3088, OSP3089, OSP3091, OSP3093;
 - Illuminazione del percorso pedonale congiungente gli edifici di Opera San Giuseppe con il comprensorio dell'Istituto
 - Adeguamento alla normativa sui disabili dei servizi igienici posti al 4 piano dell'Ospedale – reparto Neuropsichiatria infantile
 - Adeguamento della porta OSP1140, di accesso alla Terapia Infantile Neonatale, mediante sostituzione con porta automatica
- L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova applicazione l'articolo 1374 del codice civile.
- Il presente appalto viene affidato a titolo di "lavori extra-canone di manutenzione straordinaria" nell'ambito del plafond opzionale di 500.000,00 Euro per l'anno 2024 previsto all'art. 1, comma 3, del contratto di concessione multiservizi in regime di partenariato pubblico provato (Codice CUP C91B20000560003 – Codice CIG 8791317849) stipulato in data 30.12.2021 - Repertorio Numero 617 - Raccolta Numero 466 - a rogito del Notaio Nicolò Mustacchi.
- Pur essendo tutti gli elementi dell'affidamento già predeterminati, ai sensi degli art. 1, comma 3 e 18.1.8 del contratto di concessione, in conformità a quanto previsto dall'art. 25 del D. Lgs. n. 36/2023,

risulta necessario procedere alla negoziazione attraverso una piattaforma di approvvigionamento digitale al fine di assicurare la piena digitalizzazione dell'intero ciclo di vita del contratto.

ART. 2 VALORE

1. Il valore dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito nell'importo di Euro 77.148,43, comprensivi di Euro 13.244,73 per la manodopera e di Euro 2.608,88 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, al netto di IVA in misura di legge.
2. L'importo a base di gara ammonta ad Euro 74.539,54 (IVA esclusa) su cui i concorrenti formuleranno la propria offerta.

ART. 3 FORMA

1. Il contratto è stipulato **"a corpo"**.
2. L'importo dei lavori, come determinato in seguito all'applicazione del ribasso percentuale, offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dai contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità indicate, o in qualche modo rilevabili, dalla Stazione appaltante negli atti progettuali. Dette quantità, infatti, non hanno efficacia negoziale, **essendo obbligo esclusivo del concorrente il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate e di formulare l'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.**
3. I prezzi unitari determinati attraverso l'applicazione del ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara sono per lui vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili e ordinate o autorizzate ai sensi dell'art.120 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. e che siano estranee ai lavori a corpo già previsti.

ART. 4 CATEGORIE DEI LAVORI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

1. Ai sensi degli articoli 100, comma 4, d.lgs. 36/2023 e in conformità alla Tabella A contenuta nell'allegato II-12, i lavori sono riconducibili alle seguenti categorie che costituiscono indicazione per il rilascio del certificato di esecuzione lavori:

CATEGORIE DI LAVORI					
CATEGORIA	CLASSIFICA	IMPORTO	INCIDENZA PERCENTUALE	PREVALENTE/SCORPARABILE	QUAFLIFICAZIONE OBBLIGATORIA SI/NO
OS30		€ 47.397,51	64%	PREVALENTE	
OG1		€ 23.337,72	31%	SCORPARABILE	
OS28		€ 3.804,32	5%	SCORPARABILE	
TOTALE		€ 74.539,55	100%		

2. Per l'esecuzione dei lavori è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

2.1 REQUISITI GENERALI:

- a) insussistenza di una delle situazioni per cui l'art. 94 del d.lgs. n. 36/2023 dispone l'esclusione automatica dalle procedure di affidamento degli appalti;
- b) insussistenza di una delle situazioni previste dall'art. 95 del d.lgs. n. 36/2023 come causa di esclusione non automatica;
- c) insussistenza di situazioni di illecito professionale grave come stabilito all'art. 98 del d.lgs. 36/2023;
- d) insussistenza di situazioni di pantouflage di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 e trovano applicazione gli artt. 96 e 97 del d.lgs. 36/2023;

2.2 REQUISITI SPECIALI:

- Iscrizione CCIAA con descrizione per lo svolgimento delle attività ricomprese in OS30. Il possesso delle attestazioni SOA nella categoria OS30 – classifica I o superiore è valido e sufficiente ai fini dell'attestazione del possesso del requisito speciale.

ART. 5 CATEGORIE DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI

1. Le categorie di lavorazioni omogenee (corpi d'opera) e le relative aliquote percentuali riferite all'ammontare complessivo dell'intervento, sono indicate nella tabella di seguito riportata:

PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI				
ELENCO DELLE CATEGORIE OMOGENEE	A Importo lavori €	B di cui manodopera	C=(A-B) Importo lavorazioni soggetto a ribasso	Incidenza (A su TOTALE IMPORTO OPERA)
OS30 – IMPIANTI ELETTRICI	47.397,51	9.746,00		61 %
OS28_ IMPIANTI MECCANICI	3.804,32	824,00		5 %
OG1_ OPERE EDILI	23.337,72	2.674,73		30 %
TOTALE CATEGORIE OMOGENEE – Base di negoziazione	74.539,55	13.244,73		
ONERI PER LA SICUREZZA	2.608,88			4 %
TOTALE IMPORTO OPERA	77.148,43			100,00%

2. Posto che il presente appalto viene affidato a titolo di “lavori extra-canone di manutenzione straordinaria” nell’ambito del contratto di concessione multiservizi in regime di partenariato pubblico provato (Codice CUP C91B20000560003 – Codice CIG 8791317849), come indicato al precedente art. 1, comma 5, l’importo dei lavori indicato nella Tabella di cui sopra, è già stato quantificato in applicazione dell’art. 18.1.8 del contratto di concessione, applicando lo sconto ottenuto dalla somma del valore base, pari al 10% (dieci per cento), e quanto offerto in sede di gara, pari all’8% (otto per cento), per un ribasso totale del 18% (diciotto per cento).
3. L’importo dei lavori risulta, quindi, quantificato nell’importo di Euro **74.539,55** (di cui Euro **13.244,73** per manodopera) a cui vanno aggiunti Euro **2.608,88** per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi Euro **77.148,43** (al netto di IVA in misura di legge.)
4. Nel corso della presente negoziazione, l’Operatore economico potrà, comunque, offrire un ribasso ulteriore rispetto all’importo di Euro 114.069,32.
5. I costi della manodopera sono puntualmente individuati per ciascuna categoria di lavorazioni omogenee nella colonna B della Tabella e non sono soggetti a ribasso ai sensi dell’art. 41, comma 14, del D. Lgs. n. 36/2023. Resta la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.
6. I pagamenti in corso d’opera sono determinati sulla base delle aliquote percentuali come sopra definite, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita.
7. Gli oneri per la sicurezza indicati nella Tabella sono esclusi dal ribasso d’asta e costituiscono corpo d’opera a sé stante. Tali oneri verranno compensati sugli stati d’avanzamento sulla base della quota percentuale eseguita, in maniera coerente all’andamento dei lavori e al riscontro della loro effettiva realizzazione in cantiere.

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 6 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto d'appalto sarà mediante scambio di corrispondenza, ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 e dell'art. 18 del d.lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii.
2. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

ART. 7 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati, tutti gli elaborati del progetto definitivo-esecutivo approvato dall'Istituto e, in particolare, il presente Capitolato Speciale d'Appalto, il Computo Metrico Estimativo e il piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso
2. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
 - a) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all'articolo 120 del d.lgs. 36/2023;
 - b) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato;

ART. 8 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

1. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

ART. 9 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

2. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
3. La cessione dei crediti è disciplinata dall'art. 120, comma 12, del d.lgs. 36/2023 che richiama l'allegato II.14 art. 6 e la Legge 21 febbraio 1991, n. 52.

ART. 10 FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

1. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 124 del d.lgs. 36/2023.
2. Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di un'impresa mandante trova applicazione l'articolo 68 del d.lgs. 36/2023.

ART. 11 PENALI

1. Ai sensi dell'articolo 126 del d.lgs. 36/2023, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi;

- b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;
 - c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal RUP;
 - d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
3. La penale di cui al comma 2, lettere a), b) e c), sarà applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera d) sarà applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
 4. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di regolare esecuzione.
 5. Nel caso di incompleta, inesatta o inadeguata esecuzione di una delle prestazioni previste dal presente contratto, l'Istituto potrà applicare una penale da un minimo di € 100,00 (cento/00 Euro) a un massimo di € 500,00 (cinquecento/00 Euro), in relazione alla gravità dell'inadempimento, da accertarsi in base a un procedimento in contraddittorio tra le parti, sempre che tale comportamento non configuri un'ipotesi di risoluzione contrattuale ai sensi del successivo art. 12.
 6. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non potrà superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 12 in materia di risoluzione del contratto.
 7. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

ART. 12 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto in caso di grave inadempimento dell'Appaltatore o di grave ritardo rispetto al termine di ultimazione dei lavori, previa diffida ad adempiere, con le forme e le modalità previste dall'art. 122 del d.lgs. 36/2023.
2. Nel caso di risoluzione del contratto per ritardo nell'esecuzione delle prestazioni, la penale di cui all'articolo 11 è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la diffida ad adempiere.
3. Il contratto è, altresì, risolto di diritto, senza necessità di formale diffida, ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:
 - a) violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi posti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - b) provvedimento di applicazione, nei confronti dell'appaltatore, di misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia;
 - c) sentenza di condanna passata in giudicato per i reati indicati all'art. 94 del d.lgs. 36/2023.
4. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidati a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti, nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
5. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma della raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
6. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

ART. 13 RECESSO

1. Ai sensi dell'art. 123 del d.lgs. 36/2023, la Stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.
2. Il decimo dell'importo delle opere eseguite è dato dalla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

ART. 14 NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere e impianti oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti, nonché tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e negli elaborati grafici del progetto definitivo-esecutivo.
2. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 17 gennaio 2018 e che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi a quanto previsto dal Regolamento europeo n. 305/2011 ed al d.lgs. 16 giugno 2017, n. 106.
3. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione, trova applicazione l'art. 6 del DM 07.03.2018, n. 49.
4. L'accettazione definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo dopo la loro posa in opera. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.

CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE

ART. 15 CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

1. La consegna dei lavori potrà aver luogo già il giorno successivo alla stipulazione del contratto e, non oltre 45 giorni dalla stessa, nelle forme e nei modi previsti dall'art. 3, allegato II.14 del d.lgs. 36/2023.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. È facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art. 17, comma 9, del d.lgs. 36/2023.

ART. 16 TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni **60 (SESSANTA)** naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 va tenuto conto delle ferie contrattuali e dell'andamento stagionale sfavorevole.
3. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da

effettuarsi da parte di altre imprese per conto della Stazione appaltante oppure delle opere necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di regolare esecuzione riferito alla sola parte funzionale delle opere.

ART. 17 PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE

1. Entro 15 (quindici) giorni dalla stipulazione del contratto e, comunque, prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore deve predisporre e consegnare alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento; inoltre, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine, senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e, in particolare:
 - a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese estranee al contratto;
 - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché ciò non sia imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
 - c) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - d) se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto definitivo-esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

ART. 18 INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:
 - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b) l'adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - c) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - d) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato Speciale;
 - e) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - g) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
 - h) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione

obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del d.lgs. n. 81/2008, fino alla relativa revoca.

2. Non costituiscono, altresì, motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'articolo 19, di sospensione dei lavori di cui all'articolo 20.

ART. 19 PROROGHE

1. Se l'appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'articolo 16, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata con congruo anticipo, ai sensi dell'art. 121, comma 8, del d.lgs. 36/2023.
2. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

ART. 20 SOSPENSIONE DEI LAVORI

1. Il Direttore lavori e il RUP possono sospendere i lavori nei casi e con le modalità previste dall'art. 121 del d.lgs. 36/2023 e dall'art. 8 dell'allegato II.14 d.lgs. 36/2023. Costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 124 del d.lgs. 36/2023.
2. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.
3. Nel caso gli impedimenti interessino solo una parte delle opere, **l'appaltatore è tenuto a proseguire con le parti di lavoro eseguibili**, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 17.

CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE E PAGAMENTI

ART. 21 CONTABILIZZAZIONE LAVORI A CORPO

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro elaborato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione del lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto, nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.
3. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate indicate nella tabella all'art. 5 del presente capitolato, per l'accertamento della regolare esecuzione delle quali sono necessari certificazioni

o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori e tali documenti non siano stati consegnati al direttore dei lavori.

4. La contabilizzazione del costo della manodopera e degli oneri di *sicurezza* è effettuata secondo quanto indicato ai commi 2 e 3 del precedente art. 5.

ART. 22 VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D'OPERA

1. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati a essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto, qualora accettati dal Direttore dei lavori secondo quanto previsto alla parte seconda del presente capitolato, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

ART. 23 VARIANTI

1. Variazioni ai lavori in corso di esecuzione sono ammesse esclusivamente nei casi, forme e limiti previsti dall'articolo 120 del d.lgs. 36/2023, con l'osservanza delle prescrizioni stabilite dal medesimo articolo, nonché dall'art. 5, allegato II.14 del d.lgs. 36/2023.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.
3. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
4. Non sono considerati varianti, ai sensi del comma 1, gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio che non comportino un aumento o diminuzione dell'importo contrattuale dando una preventiva comunicazione al RUP.
5. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento con i relativi costi non assoggettati a ribasso, nonché l'adeguamento dei piani operativi di sicurezza.
6. Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del d.lgs. 36/2023 questo Istituto committente si riserva la facoltà di imporre all'esecutore lavorazioni in diminuzione o in aumento quando ciò si renda necessario, nei limiti di un quinto.

ART. 24 VALUTAZIONE NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

1. Le eventuali varianti sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale.
2. Qualora tra questi non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede all'utilizzo dei prezzi o, in mancanza, alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all'art. 5 allegato II.14 del d.lgs. 36/2023. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso di gara.

ART. 25 ANTICIPAZIONE

1. L'Appaltatore ha diritto a ricevere l'anticipazione del prezzo d'appalto del 20% del valore del contratto ai sensi dell'articolo 125 del d.lgs. 36/2023.

ART. 26 PAGAMENTI IN ACCONTO

1. I pagamenti in acconto avvengono per stati di avanzamento lavori, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d'asta e comprensivi della

relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo netto non inferiore a € 20.000,00 (ventimila/00 Euro).

2. **Non verranno contabilizzate categorie di lavoro per le quali non siano state fornite, prima della messa in opera, tutte le certificazioni dei materiali secondo normativa vigente (marcatrice CE, dichiarazioni di conformità, ecc.)**
3. A garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
4. All'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti, stabilito per la redazione dello stato di avanzamento, come indicato nei commi precedenti, il direttore dei lavori redige tempestivamente la relativa contabilità e rilascia prontamente lo stato di avanzamento dei lavori; Il responsabile unico del procedimento emette il certificato di pagamento entro i successivi 7 giorni, subordinatamente all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e delle eventuali imprese subappaltatrici.
5. L'Amministrazione committente provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni previo ricevimento di fattura in formato elettronico indirizzata al CUU UBF66C che identifica l'Istituto.

ART. 27 PAGAMENTO A SALDO

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale, è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; con il conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di regolare esecuzione.
2. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 26 comma 3, nulla ostando, è pagata entro 60 (sessanta) giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione, subordinatamente alla presentazione, da parte dell'appaltatore presenti, della apposita garanzia fideiussoria prevista dall'articolo 106, del d.lgs. 36/2023, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:
 - a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
 - b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione dei certificati di regolare esecuzione;
 - c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
3. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
5. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

ART. 28 REVISIONE PREZZI

1. La revisione dei prezzi è disciplinata dall'art. 60 del d.lgs. 36/2023.
2. In applicazione dell'art. 29 della Legge 28 marzo 2022, n. 25, di conversione del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, fino al 31.12.2023 le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate soltanto se risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili che determina le variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi relative a ciascun

semestre. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque % e comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza, nel limite delle risorse specificate dalla normativa medesima.

CAPO 5. GARANZIE

ART. 29 CAUZIONI

1. Per la partecipazione alla gara d'appalto non viene richiesta la presentazione di una garanzia provvisoria, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023.
2. Per la sottoscrizione del contratto d'appalto e l'esecuzione dei lavori, l'appaltatore è tenuto a costituire una cauzione definitiva pari al 5% del valore di aggiudicazione, nelle forme e nei modi stabiliti dall'art. 53 del d.lgs. 36/2023.

ART.30

ASSICURAZIONI R.C.

1. Ai sensi dell'art. 117, comma 10 del d.lgs. 36/2023, l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione:
 - A) che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori: l'importo della somma da assicurare è pari all'importo del contratto risultante dall'aggiudicazione.
 - B) che assicuri la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori: il massimale è pari € 500.000,00.
2. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
3. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.
4. La garanzia prestata dall'appaltatore copre, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

CAPO 6. DISPOSIZIONI PER LA FASE ESECUTIVA

ART. 31 ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, d.lgs. n. 81/2008 e del relativo allegato XVII, l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e, comunque, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto, la seguente documentazione:
 - a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e, se del caso, alle casse edili;
 - b) una dichiarazione relativa al C.C.N.L. stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - c) l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA ai fini dell'acquisizione d'ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
 - d) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del d.lgs. n. 81/2008.

- e) nominativo e recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all'articolo 31 del d.lgs. n. 81/2008.
 - f) nominativo e recapiti del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del d.lgs. n. 81/2008;
 - g) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89 del d.lgs. 81/2008.
2. L'impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del d.lgs. n. 81/2008.
 3. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui sopra anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

ART. 32 NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL CANTIERE

1. È fatto obbligo all'appaltatore:
 - a) di osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del d.lgs. n. 81/2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto, nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
 - b) di rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del d.lgs. n. 81/2008 e dei suoi allegati;
 - c) di verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
 - d) di osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le presenti disposizioni.
2. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell'applicazione di quanto stabilito dal presente Capitolato in materia di sicurezza.

ART. 33 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

1. L'Appaltatore è tenuto a osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e coordinamento facente parte del progetto definitivo esecutivo e le eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva ai sensi di quanto previsto ai commi successivi.
2. L'Appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva una o più proposte motivate di modificazione o integrazione al piano di sicurezza e coordinamento nei seguenti casi:
 - a. per adeguare i contenuti alle proprie tecnologie;
 - b. quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori;
 - c. per garantire il rispetto delle norme sulla prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano, anche a seguito di rilievi da parte di organi di vigilanza.
3. Dal momento che le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore, questo ha diritto a che il coordinatore si pronunci nel merito, tempestivamente con atto motivato, da annotare sulla documentazione di cantiere.

ART. 34 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al Committente il piano operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei

lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del d.lgs. n. 81/2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato d.lgs. n. 81/2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato a ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. Ai sensi dell'articolo 119, comma 15, del d.lgs. 36/2023 l'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.
3. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del d.lgs. n. 81/2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato d.lgs. n. 81/2008.

ART. 35 OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

1. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
2. Il piano di sicurezza e coordinamento e il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto, ancorché non materialmente allegati. Le gravi o ripetute violazioni da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
3. Ai sensi dell'articolo 119, comma 15, del d.lgs. 36/2023, l'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza.

ART. 36 SUBAPPALTO

1. Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del d.lgs. 36/2023.
2. Ai sensi dell'art. 119, comma 2, si precisa che tutte le lavorazioni sono liberamente subappaltabili con la sola esclusione della lavorazione denominata "OE3 Strutture" che deve essere eseguita personalmente dall'Appaltatore e che le opere rubricate "OE2 Demolizioni", pur essendo subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.
3. La volontà di avvalersi del subappalto deve essere manifestata in sede di offerta, altrimenti il subappalto è inammissibile. La volontà di avvalersi del subappalto di lavorazioni già oggetto di subappalto deve essere indicata dal subappaltatore nel contratto di subappalto stipulato dall'appaltatore.
4. Tutte le modalità e prescrizioni in materia di subappalto trovano applicazione anche ai casi di "subappalto a cascata".

ART. 37 RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché l'eventuale coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del d.lgs. n. 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246.

ART. 38 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI PERSONALE

1. È fatto obbligo all'Appaltatore di:

- a) comunicare i nominativi di un referente tecnico e del personale impiegato nell'appalto con le relative qualifiche contrattuali e la formazione ricevuta.
- b) impiegare nell'appalto personale di sicura moralità, il quale sarà tenuto ad osservare diligentemente tutte le norme e disposizioni generali e disciplinari in vigore presso l'Istituto, incluso il codice di comportamento dei dipendenti approvato con decreto n. 102 del 16 marzo 2023 e reperibile sul sito web dell'Istituto alla sezione Albo Aziendale. L'Appaltatore è, comunque, responsabile del comportamento dei propri dipendenti e dell'osservanza da parte degli stessi degli obblighi nascenti dall'attuazione del presente contratto.
- c) munire il proprio personale di:
 - targhetta di riconoscimento a norma dell'art. 26, comma 8 del d.lgs. 09.04.2008 n. 81;
 - divisa di lavoro, Dispositivi di Protezione Individuale, mezzi, strumentazioni, utensili e sistemi di comunicazione necessari per la realizzazione dei lavori oggetto dell'appalto.

Le spese per la divisa di lavoro, le tessere, i distintivi e ogni altra spesa affine o conseguente all'organizzazione del personale dipendente sono a completo carico dell'Appaltatore e dovranno, pertanto, intendersi compensati dall'offerta economica presentata.
- d) applicare, nei confronti dei lavoratori impegnati nell'esecuzione dell'appalto, integralmente il contratto nazionale di lavoro in vigore per la categoria e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, per il tempo e nella località di espletamento dell'attività. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica.
- e) adempiere a tutti gli obblighi assicurativi, contributivi e previdenziali con particolare riferimento all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonché alle prescrizioni inerenti alla sicurezza nei luoghi di lavoro previste dal d.lgs. n. 81/2008.
- f) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nell'appalto.
- g) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

ART. 39 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI CONTABILITA' DEI LAVORI

1. L'appaltatore è obbligato:

- a) a intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, invitato, non si presenta;
- b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
- c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
- d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia, nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.

2. L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

ART. 40 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE IN MATERIA AMBIENTALE

1. Sono a carico e a cura dell'appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.
2. Sono, altresì, infine a carico e cura dell'appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.

ART. 41 CUSTODIA DEL CANTIERE

1. È a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

ART. 42 OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA'

1. L'appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010.
2. Ogni pagamento effettuato deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP relativi al presente appalto.
3. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
4. Ai sensi dell'articolo 4 della Legge n. 136/2010, la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario, nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.

ART. 43 CARTELLO DI CANTIERE

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero uno esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'articolo 12 del D M. 22 gennaio 2008, n. 37.

ART. 44 ALTRI ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Oltre agli oneri di legge e a quelli previsti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
 - a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere;
 - b) il rispetto scrupoloso delle prescrizioni previste all'interno del DUVRI e del PSC o impartite dalla DL volte a evitare che l'esecuzione dei lavori comporti ripercussioni sulle attività sanitarie parallelamente svolte dall'Istituto;
 - c) gli oneri relativi alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere

- prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere stesso;
- d) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'appaltatore a termini di contratto;
 - e) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
 - f) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
 - g) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi adiacenti le opere da eseguire;
 - h) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
 - i) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto a impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
 - j) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
 - k) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;
 - l) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza;
 - m) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
 - n) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
 - o) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario a evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;
 - p) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché a evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di

prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

- q) la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura;
- r) gli adempimenti di cui alla Legge n. 1086/1971, al deposito della documentazione presso l'ufficio comunale competente e quant'altro derivato dalla legge sopra richiamata;
- s) il divieto di autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione appaltante;
- t) l'ottemperanza alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;
- u) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;
- v) l'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative.

CAPO 7. ULTIMAZIONE E COLLAUDO

ART. 45 ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

1. Dopo la formale comunicazione scritta dell'impresa appaltatrice di ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori procede tempestivamente all'accertamento sommario dell'esecuzione delle opere e redige il certificato di ultimazione.
2. Ai sensi dell'art.12 del D.M.49/2018, il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio non superiore a 60 giorni per il completamento delle lavorazioni; nel caso l'impresa non intenda realizzare alcune delle lavorazioni appaltate, lo dichiarerà esplicitamente nella comunicazione formale di ultimazione. Dette lavorazioni non verranno prese in considerazione dalla DL in sede di sopralluogo finale e verranno integralmente stralciate in sede di redazione del conto finale, fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno all'Ente Appaltante.
3. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'articolo 11 in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di regolare esecuzione da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente Capitolato speciale.
5. **I lavori potranno considerarsi conclusi solo dopo la consegna di tutta la documentazione a corredo delle opere realizzate (ad esempio dichiarazioni di conformità). Pertanto, in caso di mancata o incompleta consegna, non può ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori e il direttore dei lavori non può redigere il certificato di ultimazione con la conseguenza che il certificato, se redatto, non è efficace e non decorrono i termini per il pagamento del saldo del rezzo d'appalto di cui all'articolo 27.**

ART. 46 TERMINI PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE

1. Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori e ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto.
2. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di

realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.

ART. 47 PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori nel caso in cui l'accertamento sommario abbia avuto esito positivo.
2. Se la Stazione appaltante si avvale di tale facoltà, comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L'appaltatore può chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato speciale.

CAPO. 9 – NORME FINALI

ART. 48 RISERVE E CONTROVERSIE

1. Per le eventuali riserve dell'appaltatore trova applicazione l'art. 7, allegato II.14 del d.lgs. 36/2023.
2. La definizione di eventuali riserve iscritte dall'Appaltatore nel registro di contabilità viene effettuata mediante accordo bonario, nei casi e con le modalità previste dall'art. 210 del d.lgs. 36/2023.
3. Ogni altra controversia inerente o conseguente al presente appalto sarà devoluta all'Autorità Giurisdizionale Ordinaria. Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro di Trieste.

ART.49 SPESE

1. Sono a carico dell'appaltatore:
 - a) le spese contrattuali;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti a enti territoriali (permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - d) le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

ART. 50 RINVIO

1. Per quanto non espressamente disposto dal presente Capitolato si fa rinvio al d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ai suoi allegati, nonché alle specifiche normative di settore che disciplinano particolari ambiti prestazionali oggetto del presente capitolato.

Il Progettista
Ing. Vito Suklan